



COMUNE DI CASALMORANO  
Provincia di Cremona

# **REGOLAMENTO “PARCO BOLZANI”**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2009

## Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco o verde pubblico di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

## Art. 2 – DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

## Art. 3 – ORARI DI APERTURA

Il Parco è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti all'ingresso.

## Art. 4 - INTERVENTI VIETATI

- A. Il comportamento degli utenti dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto il divieto di ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi il parco;
- B. E' severamente vietato danneggiare piante, arbusti e il tappeto erboso;
- C. E' vietato utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature e danneggiare o imbrattare in alcun modo le strutture ed attrezzature;
- D. E' fatto divieto abbandonare fuori dagli appositi contenitori? rifiuti di ogni genere e tipo o gettare fiammiferi e mozziconi;
- E. E' vietato introdurre animali?
- F. I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere accompagnati da persone adulte e possono accedere al giardino anche con automobiline, tricicli o biciclettine;
- G. E' vietato entrare con cicli o motocicli.

## Art.5 – INTERVENTI CONSENTITI PREVIA AUTORIZZAZIONE

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A. L'organizzazione di esposizioni, rappresentazioni, manifestazioni culturali e sportive;
- B. L'installazione di attrezzature di qualsiasi genere;
- C. Organizzazione da parte di privati di feste per bambini e ragazzi

## Art. 6 – SANZIONI E VIGILANZA?

Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Municipale.....

